



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 giugno 2015 n.98

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24, comma 11, della Legge 19 settembre 2014 n.146 e dell'articolo 50, comma 5, della Legge 23 dicembre 2014 n.219;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 23 giugno 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI ISCRITTI NEL CONTO FISCALE

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24, comma 11 della Legge 19 settembre 2014 n.146 e dell'articolo 50, comma 5, della Legge 23 dicembre 2014 n. 219, con il presente decreto delegato sono definite specifiche modalità di contabilizzazione dei crediti e debiti registrati dall'Ufficio Tributario sul Conto Fiscale.

Art. 2

(Registrazioni sul Conto Fiscale)

1. Tutte le riscossioni dei tributi e sanzioni e tutti i pagamenti dei rimborsi di imposte e la compensazione di imposte dirette e indirette di competenza dell'Ufficio Tributario sono registrate nel Conto Fiscale.

2. Sul Conto Fiscale confluiscono i crediti e i debiti del contribuente; ai sensi dell'articolo 24, comma 8 della Legge n. 146/2014, l'Ufficio Tributario prima di liquidare un credito a favore del contribuente deve coprire gli eventuali debiti del contribuente stesso. L'Ufficio Tributario, procede attraverso il Conto Fiscale alla compensazione dei debiti con gli eventuali crediti disponibili.

3. L'Ufficio Tributario nell'effettuare la compensazione dei debiti, in assenza di diversa disposizione espressa da parte del contribuente, da esercitarsi entro il termine della scadenza del debito, osserva il seguente ordine:

a) utilizza il credito disponibile a compensazione dei debiti meno recenti non ancora iscritti a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70;

b) utilizza il credito disponibile a compensazione dei debiti già iscritti a ruolo partendo dal meno recenti esclusi quelli per i quali è stata formalizzata la dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34 Legge 25 maggio 2004 n.70 .

4. In caso di copertura parziale del debito la compensazione avviene in base al seguente ordine:

- vera sorte;
- sanzioni;
- interessi.

5. Nel caso in cui dopo le eventuali compensazioni risultino ancora somme a credito, le stesse vengono liquidate con le normali procedure, su richiesta del contribuente.

6. L'Ufficio Tributario effettua i controlli e gli accertamenti di competenza in base alle modalità ed alle tempistiche previste dalle specifiche normative fiscali e provvede alla rettifica del debito o del credito in base alle risultanze degli accertamenti e controlli eseguiti.

7. Se in fase di verifica di cui al precedente comma 6, l'Ufficio Tributario deve rettificare il debito o il credito del contribuente, l'Ufficio Tributario inserisce nel Conto Fiscale un nuovo credito e/o un debito maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi dovuti, in base alle risultanze emerse dal controllo.

Art.3

(Procedure contabili per il Conto Fiscale)

1. L'Ufficio Tributario assume gli impegni di spesa relativi ai capitoli di spesa assegnati alla sua gestione nella Rubrica 106, Categoria 7 – Poste compensative delle entrate – del Bilancio dello Stato compreso il capitolo di spesa 1-3-2860 “Contributi di solidarietà” e ad eccezione del capitolo di spesa 1-3-2880 “Rimborsi fiscali e diversi” riferito a rimborsi di competenza di altre UO.

2. Gli impegni di spesa di cui al comma che precede sono trasmessi alla Direzione della Finanza Pubblica per la loro registrazione.

3. Periodicamente l'Ufficio Tributario trasmette per l'autorizzazione del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, all'uopo delegato ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del Regolamento di Contabilità, un tabulato riepilogativo per ciascuna tipologia di imposta contenente i dettagli sui crediti e debiti registrati nel Conto Fiscale, suddiviso per contribuenti, per anno di competenza e capitolo di spesa.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma che precede è trasmessa alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai fini del controllo successivo ai sensi dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

5. A seguito del controllo successivo di cui al comma che precede, l'Ufficio Tributario emette la liquidazione di spesa e l'eventuale reversale d'incasso e le trasmette, anche su supporto informatico, alla Contabilità di Stato per l'emissione dell'ordine di pagamento per la registrazione contabile sul Bilancio dello Stato.

Art.4

(Registrazione residui attivi e passivi)

1. L'Ufficio Tributario predispose l'elenco dei residui attivi e passivi relativi alle categorie imposte dirette e indirette ed imposte diverse sulle merci importate e lo trasmette, unitamente all'attestazione del Dirigente dell'Ufficio Tributario che ne dichiara l'esistenza, il loro ammontare definito prudenzialmente ed i criteri della loro determinazione, alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per un parere sui criteri di valutazione adottati e per le valutazioni competenti alla Commissione in ordine alle risultanze del Rendiconto Generale dello Stato.

2. Acquisito il parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, la Contabilità di Stato effettua la registrazione a bilancio dei residui attivi e passivi di cui al comma che precede.

Art.5

(Controlli e verifiche del Conto Fiscale)

1. Per la verifica della regolarità della gestione del Conto Fiscale l'Ufficio Tributario è tenuto ad organizzare un efficace sistema di controlli interni alla UO con report periodici per i Responsabili e per il Direttore dell'Ufficio Tributario.

Art.6

(Responsabilità)

1. Al Direttore, ai funzionari ed ai dipendenti dell'Ufficio Tributario, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato ed ai membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica si applicano le disposizioni di cui al Titolo V, Sezione II – Responsabilità della Legge n. 30/1998 per quanto di rispettiva competenza in riferimento alle disposizioni del presente decreto delegato.

Art.7

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a far data dall'1 gennaio 2016 a decorrere dalla contabilizzazione delle poste relative all'esercizio finanziario 2016.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini